



INFORMATIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA A CURA DEL MEDICO COMPETENTE

Il **Dr. Attilio Marchese** è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico ricevuto dal Dirigente scolastico del Liceo Teresa Gullace Talotta, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, per l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. I dati sanitari oggetto di trattamento saranno trattati, nel rispetto delle norme in vigore, con le modalità e finalità di seguito riportate:

1. Oggetto del Trattamento

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Istituto scolastico si avvale del supporto tecnico amministrativo del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nominato dal datore di lavoro, e le principali attività svolte sono:

- sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente dell'Istituto scolastico (docente e tecnico-amministrativo) e di quello non strutturato ad essi equiparato
- sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, misure e rilevazioni ambientali nei luoghi di lavoro.

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente, i dati che La riguardano, comprese "le categorie particolari di dati", saranno trattati secondo i principi stabiliti dall'articolo 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.); con modalità cartacea o informatizzata. Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente, come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali, è il titolare autonomo del trattamento.

Le attività dirette a verificare l'idoneità alla mansione del dipendente, obbligatorie per legge, vengono poste in essere esclusivamente per il tramite del medico competente. Quest'ultimo, infatti, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il medico competente è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.

Il trattamento dei dati è sia informatico che cartaceo.

2. Finalità del trattamento

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente. Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza. La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 81/2008).

In particolare il medico competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- inidoneità temporanea
- inidoneità permanente

I dati idonei, previa loro anonimizzazione, potranno anche essere utilizzati per finalità didattiche o di aggiornamento professionale nonché di studio o di ricerca.

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato per:

- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679);
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h) del Regolamento (UE) 2016/679).

4. Soggetti destinatari dei dati

Il medico competente. Egli è, per legge, l'unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria indispensabili per lo svolgimento della funzione di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, non potendo informazioni relative, ad esempio, alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore, essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro, se non nella misura del mero giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni che il professionista fissa come condizioni di lavoro.

5. Soggetti esterni

I dati delle cartelle non sono comunicati all'Istituto scolastico. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del D.Lgs. 81/2008, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiederli, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

6. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali

Non è previsto nessun trasferimento verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.

7. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al medico competente. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del medico competente i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo. In particolare, potrà ottenere:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 15;
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
- di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21 GDPR).

Per esercitare i diritti appena descritti gli interessati potranno rivolgersi al Titolare del trattamento. L'interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all'Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA – PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

8. Tempo di conservazione dei dati

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008).

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del D.Lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Per una maggiore chiarezza si ritiene utile riportare il contenuto dell'articolo 25, lettere c, d, e), del D.Lgs. 81/2008 circa gli obblighi del medico competente: c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni.

9. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i medesimi lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del D.Lgs. 81/2008).

Il medico competente
Dr. Attilio Marchese